

COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO

Provincia di Brescia

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA

della sede della Comunità Montana del Sebino Bresciano

CIG: XXXXXXXXXX

(ANNO 2021 – 2022 - 2023)

CAPITOLATO

1. (*Oggetto dell'appalto*)

L'appalto consiste nell'esecuzione dei seguenti lavori:

A)-SEDE DELLA COMUNITA' MONTANA

Pulizie ordinarie

a)- Pulizia dei pavimenti dei locali facenti parte dello stabile di proprietà della Comunità Montana con i relativi arredi. La pulizia riguarda i locali posti al piano rialzato costituiti da uffici, sala riunioni, servizi igienici, ripostigli, da effettuarsi con personale che dovrà garantire per le pulizie sopra indicate, **ore 2 al martedì, ore 3 al venerdì, pari ad un totale di 5 ore settimanali.**

La pulizia dei pavimenti con passaggio di straccio bagnato dei locali sarà eseguita una volta alla settimana.

La pulizia degli arredi interni dei locali posti al piano rialzato avverrà in concomitanza di un intervento di pulizia e sarà eseguita una volta la settimana.

La pulizia dei locali igienici riguarderà, oltre ai pavimenti, anche le pareti piastrellate e tutti i sanitari e avverrà in concomitanza di ogni intervento di pulizia, due volte la settimana.

Saranno effettuate anche le pulizie del primo piano con frequenza mensile utilizzando 2 ore delle 20 ore mensili offerte per il piano rialzato.

Saranno effettuate anche le pulizie del piano interrato per 2 ore quadrimestralmente, utilizzando 0,5 ore delle 20 ore mensili offerte per il piano rialzato.

La pulizia della rampa per handicappati, scale e pianerottoli esterni di accesso, sarà effettuata 2 volte al mese utilizzando 2 ore delle 20 ore mensili offerte.

Nella pulizia degli apparecchi telefonici e/o informatici, computer, video, ecc. saranno utilizzati idonei prodotti che non provochino alcun danno agli stessi.

Lo svuotamento dei cestini della carta sarà effettuato ad ogni intervento così come il rimpiazzo delle salviettine per asciugare le mani e della carta igienica all'interno dei vari servizi igienici. Spolvero con rimozione ragnatele al bisogno.

Pulizie straordinarie

b)- Pulizia di tutti i vetri, interni ed esterni, delle porte, finestre, lucernario e delle pareti divisorie interne agli uffici, ivi comprese le superfici in ferro e/o materiale

plastico, **da attuarsi semestralmente con n. 10 ore da impiegare per ogni intervento**;

c)- In considerazione della situazione attuale (COVID-19), una volta al mese si procederà in maniera più accurata alla pulizia degli ambienti comuni, in particolare servizi igienici e sala riunioni, al fine di garantire una migliore igienizzazione degli stessi.

La pulizia sarà effettuata 1 volte al mese utilizzando 3 ore aggiuntive, da eseguire limitatamente all'attuale periodo di pandemia e fino alla fine dello stesso (proposta per l'anno 2021 eventualmente da rinnovare)

2. (Durata e natura dell'Appalto)

La durata del presente appalto è di anni 3 (tre) a decorrere dal **01 Gennaio 2021** e viene a scadere senza altre formalità il **31 Dicembre 2023**.

L'appalto della pulizia degli edifici indicati nell'articolo precedente **è da considerarsi a corpo (oneri della sicurezza compresi, incluse le attrezzature ed i materiali di consumo)**.

3. (Ammontare dell'appalto)

Importo presunto dell'appalto è di € 5.250,00 annuo (esclusa IVA) comprensivo degli oneri per la sicurezza per un totale nel triennio di €. 15.750,00 (esclusa IVA). **(per l'anno 2021 importo aggiuntivo di € 780,00 (esclusa IVA) per pulizie aggiuntive COVID-19, eventualmente da rinnovare per annualità 2022-2023, o fino a revoca dello stesso da parte dell'amministrazione)**

L'importo sopra indicato è comprensivo dei costi per la gestione della sicurezza da parte della ditta appaltatrice, quantificato in 600,00 euro/anno, e dei costi per eliminare o ridurre le interferenze delle lavorazioni oggetto dell'appalto come previsto dall'art. 26 del d.Lgs. 81/08 e non soggetti a ribasso.

Tali costi, come rilevabili nel DUVRI allegato, atti per eliminare o ridurre i rischi interferenziali inerenti la gestione della sicurezza del presente appalto, si quantificano in €/anno 120,00 (euro centoventi all'anno) e risultano così specificati:

20 euro: cartellonistica di avvertimento volta alla segnalazione dei rischi

100 euro: attività di coordinamento e di cooperazione di cui al documento di valutazione dei rischi per le interferenze.

Pertanto gli oneri totali inerenti la sicurezza ammontano ad €. 720/anno non soggetti a ribasso ma compresi nell'importo dell'appalto.

L'importo presunto dei lavori e delle provviste compreso nell'appalto, da pagarsi a consuntivo, è stabilito secondo un limite annuo di €. 5.250,00 PER UN TOTALE NEL TRIENNIO 2021 – 2022 – 2023 DI €. 15,750,00 oltre IVA di legge.

(per l'anno 2021 importo aggiuntivo di € 780,00 (esclusa IVA) per pulizie aggiuntive COVID-19, eventualmente da rinnovare per annualità 2022-2023 o fino a revoca dello stesso da parte dell'amministrazione)

I materiali di consumo (salviettine, carta igienica, sapone, detersivi, ecc..) e le attrezzature per lavori sono compresi nel normale servizio di pulizia di cui all'art. 1 e sono a totale carico della ditta aggiudicataria del servizio.

4. (Adempimenti specifici dell'appaltatore)

Il contratto si riterrà risolto dopo aver accertato per due volte l'inadempienza o la mancata osservanza delle presenti clausole da parte della ditta e pertanto la Comunità Montana affiderà l'appalto alla seconda ditta in graduatoria nella gara d'appalto.

La Comunità Montana ha piena facoltà di interpellare altre ditte, qualora ritenga che i prezzi praticati in relazione al servizio da effettuare siano sproporzionati o giudicati anti-economici.

È facoltà della Comunità Montana affidare con apposito e motivato incarico il lavoro ad un'altra ditta che offra condizioni migliori a parità di prestazione.

5. (Osservanza di Leggi, regolamenti)

L'appalto è regolato, oltre che dalle norme del presente capitolato speciale e per quanto non sia in contrasto con le norme dello stesso, anche:

- dalla legge n.120 del 11/09/2020 (rif. D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. – Nuovo Codice dei contratti pubblici);
- dal decreto legislativo in materia di sicurezza 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;

Le imprese si obbligano ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle imprese artigiane e negli accordi locali integrativi dello stesso, oppure, in alternativa, tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per le cooperative sociali e negli accordi locali integrativi dello stesso, per il tempo e nella località in cui si svolgono detti lavori.

Annualmente la stazione appaltante provvederà alla richiesta per via telematica del DURC o, in alternativa, la ditta dovrà provvedere a produrre adeguata documentazione attestante l'ottemperanza in merito ai versamenti contributivi ed assistenziali previsti.

In caso di inottemperanza agli obblighi sopra citati, accertata dalla stazione appaltante medesima o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà all'impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, l'impresa non può opporre eccezione alla stazione appaltante, nemmeno a titolo a risarcimento di danni.

6. (Sicurezza e igiene sul lavoro)

- a) La Ditta affidataria dovrà rispettare le normative in tema di sicurezza sul luogo del lavoro – D.Lgs. 81/08 e successive modifiche e integrazioni. In particolare dovrà aver adempiuto agli obblighi sanciti dall'art.17 e 18 del D.Lgs 81/08, quelli concernenti la valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori e delle relative misure di prevenzione e protezione.
- b) Prima dell'inizio del servizio il datore di lavoro committente e il datore di lavoro dell'impresa appaltatrice daranno attuazione agli adempimenti di cui all'art. 26 del Dlgs 81/08 mediante:
 - La fornitura da parte del committente di dettagliate informazioni sui rischi "ambientali" (strutturali e impiantistici) presenti nell'appalto e sulle misure di emergenza da attuare
 - L'aggiudicatario, contestualmente all'accettazione dell'ordinativo, dovrà produrre la documentazione completa di cui all'art. 26, 1° comma, lett. a 1) e 2) del D. Lgs. 81/08.

- L'aggiudicatario, fornirà prima dell'avvio dell'appalto informazioni relative alle mansioni esercitate, i rischi specifici delle mansioni oggetto dell'appalto, dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori, dei macchinari e prodotti chimici utilizzati dal personale e le relative schede tecniche da tenersi sul luogo di lavoro, dell'informazione e della formazione ricevuta dai lavoratori e di ogni altra informazione utile ad assicurare la corretta gestione del contratto di appalto.
 - La redazione da parte del committente del documento unico di valutazione dei rischi delle interferenze (DUVRI) relative all'appalto in corso, nei casi necessari, oppure alla redazione dell'atto di coordinamento e cooperazione. Per quanto sopra previsto si considerano i lavori già iniziati e gli adempimenti già attuati.
- c) La ditta appaltatrice risponde direttamente dei danni alle persone od alle cose, provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento. Essa è perciò, tenuta ad osservare tutte le disposizioni vigenti in materia di prevenzione di infortuni sul lavoro. Sono inoltre a suo totale carico, gli obblighi e gli oneri dettati dalla normativa vigente, in materia di assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali, previdenziali. Nell'esecuzione del servizio la ditta si obbliga ad osservare ed applicare integralmente, tutte le norme in vigore contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché di adempiere ad ogni altro obbligo contributivo in materia previdenziale, assistenziale, assicurativa del territorio di Brescia. I suddetti obblighi vincolano la ditta anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati, accertata dall'Amministrazione o ad essa segnalata dalla Direzione Provinciale del Lavoro (DPL), l'Amministrazione medesima comunicherà alla ditta ed anche alla DPL suddetta, se del caso, la inadempienza accertata e procederà alla sospensione dei pagamenti, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui al presente paragrafo. Il pagamento alla ditta delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando la DPL non avrà accertato che gli obblighi predetti siano stati regolarmente ed integralmente adempiuti. Per le sospensioni dei pagamenti in questione, la ditta non potrà opporre eccezioni, né ha titolo a risarcimento danni.
- d) La ditta appaltatrice deve fornire al proprio personale i cartellini identificativi di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/08
- e) Ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 si precisa che nell'offerta economica dovranno essere indicati i costi stimati per ridurre o eliminare le interferenze previsti per l'appalto in oggetto dall'appaltatore. Tale costo dovrà essere esplicitamente indicato anche se nullo. L'amministrazione sarà tenuta a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Il costo relativo alla sicurezza non potrà essere comunque soggetto a ribasso d'asta.

NOTA BENE:

Nel caso di cooperativa l'obbligo di cui sopra si applica pure per i soci lavoratori, anche in caso di eventuali diverse disposizioni di regolamenti interni delle cooperative.

Nel caso di associazioni/cooperative/enti/società con presenza assidua di volontari inseriti nel ciclo produttivo l'obbligo di cui sopra si applica pure a tali figure.

Nel periodo di esecuzione del contratto potranno essere effettuati, da parte degli uffici amministrativi della committenza, i controlli circa il rispetto delle disposizioni sopra indicate.

In caso di accertato mancato rispetto dei minimi contrattuali e degli obblighi contributivi o dei minimi tariffari, i partecipanti inadempienti, oltre alla risoluzione del contratto, saranno esclusi dalle successive gare per un periodo di un anno dalla data di cessazione del rapporto contrattuale.

7. (Oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore)

L'appaltatore accetta ed assume a suo completo ed esclusivo carico i seguenti obblighi e oneri, con rinuncia a diritto di rivalsa, in ogni caso derivato nei confronti dell'amministrazione comunale:

- *Eventuali spese di contratto;*
- *Il pagamento d'ogni imposta, tassa o tributo in ogni caso dipendente dal presente contratto;*
- *Le spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità agli operai, alle persone addette ai lavori ed ai terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni responsabilità ricadrà, pertanto, sull'appaltatore, con pieno sollievo tanto dell'appaltante quanto del personale da essa preposto alla direzione e sorveglianza;*

Di tutti gli obblighi e oneri convenuti con il presente articolo, l'impresa dovrà tenerne conto nel formulare l'offerta in sede di gara, sicché resta escluso qualsiasi compenso speciale.

L'appaltatore non potrà eccepire richiesta di indennità e compenso per danni, perdite di tempo e oneri derivanti dall'esecuzione contemporanea di altri lavori.

L'appaltatore dovrà concordare preventivamente con il Responsabile dell'Ente e successivamente comunicare per iscritto le date e gli orari in cui verranno effettuate le pulizie straordinarie previste nell'appalto.

8. (Pagamenti)

I pagamenti verranno effettuati per rate mensili posticipate, previa presentazione di fattura in misura di 1/12 (un dodicesimo) dell'importo dei lavori appaltati, oltre IVA e verifica della regolare esecuzione dei lavori di pulizia.

Le fatture, solo ed esclusivamente in formato elettronico, dovranno pervenire alla Comunità Montana entro il mese successivo all'espletamento del servizio eseguito ed il pagamento avverrà entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse.

La liquidazione avverrà dietro presentazione di regolare fattura fiscale in formato elettronico riportante gli estremi della determinazione di affidamento oltre al CIG dell'incarico, previa richiesta delle certificazioni di regolarità contributiva tramite DURC o documentazione equipollente.

Il Codice Univoco Ufficio della Comunità Montana del Sebino Bresciano, relativo al servizio di fatturazione Elettronica è il seguente:

Codice Univoco Ufficio: UFRQYR
Nome dell' ufficio: UFF_eFatturaPA

9. (Divieto sub-appalto)

È fatto assoluto divieto, sotto pena dell'immediata rescissione del contratto, della perdita della cauzione e del risarcimento di eventuali danni, di sub-appaltare in tutto od in parte i lavori, a meno di autorizzazione scritta dell'Amministrazione.

In tal caso, l'impresa resterà ugualmente la sola ed unica responsabile dell'esecuzione dei lavori appaltati, nei confronti dell'Amministrazione.

10. (Documenti facenti parte integrante della convenzione)

È allegato alla convenzione e ne forma parte integrante il presente capitolato speciale d'appalto.

L'aggiudicazione è immediatamente vincolante per l'aggiudicatario, mentre per l'ente lo è solamente dopo la determinazione d'assegnazione rilasciata dal responsabile del servizio;

Qualora l'aggiudicatario non si presenti per la stipulazione della convenzione, nel termine di 15 giorni, dalla data della lettera d'invito alla firma, l'Amministrazione procederà all'annullamento dell'aggiudicazione e procederà ad una nuova assegnazione della fornitura o del servizio, mediante contestazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento senza obbligo di preventiva deliberazione.

11. (Condizioni particolari)

Non è accordato all'appaltatore il diritto d'esclusiva, ipotizzato dall'art. 1567 del Codice Civile; pertanto la Comunità Montana del Sebino Bresciano, fermo restando l'obbligo di garantire il limite minimo di prestazione contrattuale all'impresa, si riserva la facoltà, rimessa al suo libero apprezzamento, di affidare l'esecuzione di lavori della stessa natura ad altri imprenditori.

12. (Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

L'appaltatore del servizio in oggetto assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – ufficio territoriale del Governo della provincia di Brescia – della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria .

13. (Split payment)

Si rammenta che ai sensi dell'articolo 1, comma 629, lettera b) della legge 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori. Pertanto, le fatture emesse saranno liquidate solo per la parte imponibile, restando a carico di questa Amministrazione il versamento dell'imposta.

Sale Marasino (la data della sottoscrizione è quella indicata nella firma digitale apposta)

IL DIRETTORE
Dott.ssa Gloria Rolfi

Per conferma ed accettazione

Firma dell'impresa
(Rappresentate legale)

Sig. Sanzogni Pier Lauro